

**REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ FORMATIVE AUTONOMAMENTE SCELTE DALLO STUDENTE  
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA (LM-41 - D.M. 270/04)**

**ART. 1**

**Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina le attività formative autonomamente scelte dallo studente (ex art. 10, comma 5, lettera a del DM 270/04, da ora AFASS) nell'ambito del Corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia (da ora CLMMC), costituito all'interno della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi del Molise.
2. Per quanto non disposto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle norme generali contenute nel Regolamento generale sull'autonomia, nello Statuto di Ateneo, nel Regolamento didattico di Ateneo, nel Regolamento del CLMMC e alle Deliberazioni degli Organi accademici.

**ART. 2**

**Definizione e contenuto**

1. Per essere ammesso a sostenere la prova finale, lo studente deve avere acquisito il numero di crediti formativi previsti dal Piano degli studi per le attività formative autonomamente scelte (attività didattica elettiva).
2. Le attività elettive costituiscono parte integrante del *curriculum* formativo e sono finalizzate all'approfondimento di specifiche conoscenze che ottimizzano la formazione del laureato in Medicina rispondendo alle personali inclinazioni dello studente e estendendosi ad argomenti che non sono compresi nel *core curriculum* dei Corsi.
3. Per le attività formative autonomamente scelte dallo studente, ai sensi dell'art. 10, comma 5, lettera a) del DM 270/04, lo Studente ha libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo, anche con l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base e caratterizzanti.

**ART. 3**

**Tipologie delle attività didattiche della offerta formativa elettiva**

1. Le AFASS possono corrispondere a:
  - corsi monografici e/o integrati;
  - corsi di tipo seminariale;
  - corsi interattivi a piccoli gruppi;
  - attività pratiche, indipendenti o tra loro collegate in percorsi didattici omogenei;
  - giornate di studio organizzate dall'Università degli Studi del Molise;
  - attività di Internato elettivo per la frequenza di laboratori di ricerca o di reparti e servizi assistenziali.
2. Le attività didattiche elettive costituiscono attività ufficiale dei docenti e come tali vengono annotate nel registro delle lezioni.

**ART. 4**

**Predisposizione delle attività**

1. Per facilitare la scelta dello studente la Commissione didattica (o il consiglio di struttura didattica) predispone all'inizio di ogni anno accademico un elenco di attività elettive sulla base di proposte avanzate da singoli docenti o gruppi di docenti, con l'indicazione degli obiettivi formativi, del numero di CFU, dei settori scientifico-disciplinari di riferimento ai fini dell'accesso alle scuole di specializzazione, delle modalità didattiche, del numero minimo e massimo di studenti ammessi, del periodo e delle modalità di svolgimento e delle modalità di verifica del profitto. Per le attività elettive di particolare interesse per gli studenti possono essere previste più di una edizione nell'anno.
2. Laddove il numero degli studenti che intendono partecipare ad un'attività elettiva sia superiore a quello massimo indicato, gli studenti saranno ammessi secondo una graduatoria stilata secondo la formula  $\sum(\text{voto} \times \text{numero di crediti di ciascun esame superato entro la sessione autunnale del precedente anno di corso}) / \text{totale del numero di crediti dei corsi integrati degli anni di corso completati} - \text{con l'esclusione dei CFU relativi al tirocinio ed agli esami di inglese e di informatica}$ .

3. Gli studenti che intendano svolgere AFASS non rientranti in quelle previste nell'offerta annuale predisposta dalla Commissione didattica, possono farne richiesta alla commissione stessa, entro il 15 ottobre di ogni anno, indicando il tipo di attività, la sede, il periodo di svolgimento, la durata, il docente responsabile, gli obiettivi ed il metodo di verifica. La Commissione didattica ne valuterà la coerenza con il progetto formativo ed attribuirà il relativo numero di crediti formativi.
4. Le proposte di attività di Internato elettivo da svolgere in strutture non appartenenti al SSR debbono essere presentate da un docente della facoltà che abbia previamente concordato la fattibilità delle stesse con il responsabile della struttura interessata. Queste AFASS, dopo aver ottenuto una valutazione positiva da parte della commissione didattica (vedi punto 6), possono avere inizio solo dopo il nulla osta del Preside, subordinato alla verifica della sussistenza delle opportune condizioni amministrative ed assicurative.
5. I docenti della facoltà che intendono presentare proposte debbono inviarle alla Commissione didattica entro il mese di settembre per inserirle nella programmazione del successivo anno accademico. Per attività di particolare interesse può essere consentito la proposta e l'inserimento nell'offerta formativa anche nel corso dell'anno accademico.
6. Tutte le proposte da sottoporre alla valutazione della Commissione didattica debbono contenere le seguenti indicazioni:
  - la denominazione dell'attività e la tipologia in cui questa s'inserisce;
  - l'eventuale numero di edizioni previste;
  - il numero (minimo ed eventualmente massimo) di studenti iscrivibili;
  - il numero di CFU proposti;
  - i criteri di selezione dei partecipanti in caso di soprannumero rispetto a quanto previsto dalla proposta stessa (se diversi da quanto previsto dal presente regolamento);
  - l'indicazione del docente responsabile e di eventuali collaboratori;
  - l'indicazione della struttura in cui si svolge l'attività elettiva e la sua ubicazione;
  - gli obiettivi e le metodologie didattiche adottate;
  - i saperi minimi necessari per rendere ottimale la partecipazione dello studente all'attività proposta;
  - il calendario secondo cui si svolgerà l'attività elettiva;
  - le modalità secondo la quale si svolgerà la valutazione;
  - l'indicazione dei responsabili del servizio in caso di stage in strutture sanitarie o di laboratorio.

## ART. 5

### Impegno orario e frequenza dei corsi

1. Per l'assegnazione dei crediti si utilizzano i seguenti criteri:

<b>tipologia di attività elettiva</b>	<b>ORE FREQUENZA O DI DIDATTICA ASSISTITA DAL DOCENTE</b>	<b>ORE STUDIO PERSONALE</b>	<b>CFU</b>
Seminari, convegni e corsi monografici, etc.	10	15	1
Internato elettivo di laboratorio o clinico	18	7	1

Per attività di tipo seminariale vengono riconosciuti 0,1 CFU per ogni ora.

2. Attività seminariali o conferenze di durata inferiore alle 10 ore si possono accorpate con altre dello stesso ambito culturale fino al raggiungimento del numero di ore necessario all'attribuzione di un numero intero di CFU.
3. Ciascun periodo di internato elettivo deve corrispondere ad un impegno al massimo pari a 5 CFU, per le coorti successive all'a.a. 2008/2009 e 9 CFU per le coorti 2006/2007 e 2007/2008.
4. La frequenza alle AFASS è obbligatoria e non può essere inferiore al 70%. La frequenza alle AFASS è registrata dai docenti responsabili. Il mancato raggiungimento di tale livello di frequenza comporta la non ammissione alla relativa verifica di profitto e la non acquisizione dei CFU relativi.

## **ART. 6**

### **Verifiche del profitto**

1. Ogni attività elettiva deve essere sottoposta a verifica di profitto da parte del docente responsabile ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi
2. Le AFASS vanno considerate nel conteggio degli esami o valutazioni finali di profitto come corrispondenti ad una unità e pertanto dovranno dare luogo ad una valutazione unica espressa in trentesimi.
3. I CFU di ciascuna AFASS si intendono acquisiti quando sia stata superata la relativa verifica di profitto. Lo studente che, avendo frequentato una AFASS, rinunci a sostenere la verifica di profitto non può acquisirne i crediti formativi. La verifica dell'apprendimento avviene al termine di ciascuna AFASS da parte del docente responsabile.
4. L'attestazione della verifica di profitto di ciascun AFASS dovrà essere consegnata alla segreteria didattica del Corso di laurea dal docente responsabile entro sette giorni dalla verifica di profitto. Sarà cura della segreteria didattica custodire la documentazione di tali verifiche e consegnarle alla commissione che provvederà alla valutazione unica e globale delle attività elettive prevista al comma 2. Tale commissione, che si riunirà con cadenza quadrimestrale, valuterà globalmente le AFASS degli studenti che hanno completato il numero di CFU previsti dal piano degli studi ed esprimerà un voto unico in trentesimi, rilasciando contestualmente al candidato un certificato con la indicazione puntuale di tutte le attività elettive svolte e della valutazione conseguita in ciascuna di esse.

## **ART. 7**

### **Acquisizione dei crediti da parte dello studente**

Lo studente può liberamente scegliere come distribuire, nell'arco dei sei anni di corso, l'acquisizione dei CFU previsti dal piano degli studi per le attività formative autonomamente scelte dallo studente.

## **ART. 8**

### **Norme transitorie**

1. Per gli studenti immatricolati delle coorti 2006/2007 e 2007/2008 (classe 46-S - D.M. 509/90) la verifica di profitto di ciascuna AFASS può essere conteggiata come singolo esame secondo le modalità di valutazione indicate nel programma AFASS e, pertanto, non valgono i commi 2 e 4 dell'articolo 6.